

Pubblicato il 01/04/2022

**N. 03784/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 10465/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10465 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Elisabetta Ecce, Ede Gabriella, Eleonora Bernarducci, Elia Lucia, Elia Maria, Elia Maria Rosaria, Emanuele Sandra, Embriaco Antonella, Emerito Maria, Emidi Alice, Emiliani Silvia, Enna Giuseppina, Epifani Donata, Erbeti Laura, Erimacea Silvia, Ermete Alessandra, Ermini Nestore Paolo Arturo, Errichiello Valeria, Errico Marinella, Esposito Angela, Esposito Anna, Esposito Anna, Esposito Annamaria, Esposito Antonella, Esposito Antonietta, Esposito Brigidamariapatrizia, Esposito Carolina, Esposito Cira, Esposito Daniela, Esposito Emilia, Esposito Emily, Esposito Ferraioli Gerardina, Esposito Filomena, Esposito Francesca, Esposito Francesca, Esposito Ilaria Claudia, Esposito Marcella, Esposito Maria, Esposito Mariarosaria, Esposito Mariarosaria, Esposito Nicolina, Esposito Pamela, Esposito Paola, Esposito Ada, Esposito Elisa, Esu Silvia, Eugeni Federica, Evangelio Concetta, Evangelista Barbara Lucia, Evangelista Monica, Evangelista Romina, Evangelista

Rosita, Evoli Gabriella, Fabiano Addolorata, Fabozzo Anna, Faccio Loredana, Facciolo Graziella, Facciorusso Marianna, Facciorusso Tiziana, Facenna Daniela, Fadione Sara, Faedo Claudia, Faella Maurizio, Faggiani Debora, Faggiano Mariantonietta, Fagiolo Amalia, Fagiolo Martina, Fagnani Valentina, Fakhry Mahmoud Hassan Karima, Falabella Rosamaria, Falace Maria, Falanga Raja Anna, Falasca Daniela, Falbo Carmela, Falbo Maria, Falchi Elisabetta, Falcinelli Maria Novella, Falco Alessandra, Falco Filomena, Falco Simona, Falcone Giovanna, Falcone Maria, Falcone Rosa Anna, Falcone Rosanna, Falcone Valeria, Falconieri Francesca, Faldi Daniela, Fallea Margherita, Fallucchi Alessandra, Falsino Patrizia, Falzone Stefania Marianna, Fama' Catena, Famiglietti Raffaele Marciano, Famulari Cristina, Famulari Daniela, Famularo Caterina, Fanara Salvatore, Fancello Elisabetta, Fancello Simona, Fancello Valentina, Fanelli Anna, Fanelli Cinzia, Fanello Daniela, Fangano Rosita, Fanizzi Rosa, Fantasia Albina Sabrina, Fantauzzi Annarita, Fantinati Matteo, Fantini Barbara, Fantini Elena, Fantozzi Samantha, Fanuli Anna Antonia, Faorlin Laura, Faraci Beatrice, Faraldi Tamara, Faranda Emanuela, Faraone Mariangela, Faraone Rosa, Fargione Stefania, Farinaro Elena, Farinella Francesca, Farini Maria Grazia, Farinola Anna Rosa, Farisei Manuela, Farnetani Caterina, Farrocchi Valeria, Farruggia Tiziana, Farruggia. Concetta Maria, Fasan Alessandra, Fasano Caterina, Fasano Valeria, Fascetto Maria Elvira, Fasiello Alessandra, Fassone Paola, Fatica Cristina, Fattore Cristina, Fattori Paola, Faulisi Liliana Maria Rosaria, Favaro Cristina, Favasuli Maria Teresa, Favata Gaetana, Favata Katiuscia, Fazio Irene, Fazioli Serena, Fazioni Erika, Fazzari Donato, Fazzi Germana, Fazzolari Silvia, Febo Lucio, Fecondo Carmela, Fedele Mariaconcetta, Federici Paola, Federici Veruska, Federico Maria, Fellegara Monica, Fenderico Filomena, Fenzi Serena, Feola Fermina, Fera Gabriella, Fera Mirella, Ferigutti Maria, Ferlanti Antonella, Ferlisi Maria Giovanna Rossella, Ferlito Graziella, Fernandez Paola, Ferroletto Anna, Ferra Angela, Ferrabo' Lidia, Ferraiuolo Antonella,

Ferrandicco Luisa, Ferrante Arianna Cesarea, Ferrante Erika, Ferrantelli Olga, Ferranti Rosa, Ferrara Anna, Ferrara Caterina Theresa, Ferrara Ida, Ferrara Ilenia, Ferrara Maria, Ferrara Maria Antonella, Ferrara Mariarachele, Ferrara Mariarosaria, Ferrari Claudia, Ferrari Glenda, Ferrari Paola, Ferrari Silvana Chiara, Ferrari Valeria, Ferraro Annamaria, Ferraro Brigida, Ferraro Elena, Ferraro Maria Angela, Ferraro Novella, Ferraro Rosa, Ferraro Silvana, Ferraroni Viviana, Ferrazzi Barbara, Ferretti Alice, Ferretti Monica, Ferrillo Antonietta, Ferrini Lucia, Ferritto Elisabetta, Ferro Allodola Valerio, Ferro Carla, Ferro Maria Concetta, Ferro Marisa, Ferro Miriam, Ferro Tiziana, Ferrulli Marta, Festa Maria Grazia, Festa Sonia, Festante Rosita, Feverati Lucia, Ficci Stefania, Ficco Filomena, Fichera Angela, Fichera Marialaura, Fico Lina, Ficocelli Emilia, Fidilio Giada, Fiengo Anna, Fierro Adele, Fierro Mariagrazia, Figiomeni Daniela, Filannino Anna, Filippi Fabiana, Filippini Egle, Filippo Roberta, Filizzola Catia, Filocamo Maria Antonietta, Filosa Gabriella, Filosa Italia, Finaldi Emilia, Finamore Barbara, Finamore Massimiliano, Finchi Letizia, Finetto Sara, Fini Giuseppina Francesca, Fini Maria Pia, Finocchiario Anna Maria, Finocchietti Annalisa Lucia, Fioravante Rossana, Fioravanti Ilaria, Fioravanti Simona, Fiore Agatina, Fiore Bruna, Fiore Francesca, Fiore Lidia, Fiore Mara, Fiore Mara, Fiore Raffaella, Fiore Simona, Fiorentino Daniela, Fiorenzo Angela, Fioretti Barbara, Fiori Alberto, Fiori Barbara, Fioriglio Ilenia Giuseppina, Fioriglio Valentina Angela, Fiorillo Antonina, Fiorillo Mariagrazia, Fiorillo Michela, Fiorino Francesca, Fioroni Raffaella, Fischetti Eleonora, Fiscone Angela, Fisichella Floriana, Fiumara Antonia, Fiumara Tiziana, Fiume Antonietta, Flacco Ilaria, Flagiello Maddalena, Flammia Gianna, Flammia Pamela, Flamminio Sabina, Flauto Barbara, Flena Lucia, Floris Carmen Grazia, Floris Franca Maria, Floris Giuseppe, Floris Valentina, Focaccio Roberto, Focarazzo Laura, Focassati Bergami Laura, Foddi Elena, Fogagnolo Laura, Fogarizzu Sibilla, Fois Pietrina, Folco Giuliana, Folini Lorenzo, Fondacaro Carmela, Fontana Benedetto, Fontana Emanuela, Fontana Marilia,

Fontanabella Elena, Fontanarosa Pia, Fontanelli Maddalena, Forciniti Marilena, Forciniti Menuccia, Fordellone Sara, Forello Elena Loredana, Foresi Elisa, Foresta Francesco, Forgione Marilena, Forgione Monica, Forino Luigia, Forino Luisa, Formato Maria Cristina, Forte Carolina, Fortino Gerardina, Fortuna Emanuela, Fortuna Giovanni, Fortunato Antonietta, Fortunato Gemma, Fortunato Monica, Fortunato Tamara, Foti Diana Venera, Foti Giuseppe, Foti Jeanne Claudia Leonarda, Fotino Vincenzina, Fracasso Eleonora, Fracasso Lucia, Fraccaro Marica, Fraello Cesaria, Fragale Maria Rosa, Fraioli Alessandra, Fraioli Monica, Fralleoni Annamaria, Franceschini Adelia, Franchi Franca, Franchi Rosalba, Franchini Antonia, Franchino Teresa, Francioso Antonella, Francioso Francesca, Franco Alessandra, Franco Martina, Franco Ombretta, Franco Santa, Frank Elisa, Fransoni Cristina Grazia Maria, Frantini Michela, Franzese Elisa, Franzese Mariella, Franzini Paola, Franzoso Patrizia, Frasca Grazia, Frasca Rossella, Fratini Glenda, Frattacci Ida, Frattini Valentina, Frau Manuela, Frau Manuela, Freda Antonella, Freda Nicola, Freni Dora, Freschi Laura, Frescura Angela Arezia, Frezza Martina, Frigoli Romina, Frinci Alessandra, Friscia Antonella, Friscia Vito, Frongillo Maria Grazia, Frontini Chiara, Frontini Gloria, Frosini Irene, Frustaci Lidia, Fuca' Anna, Fucci Filomena Sabrina, Fuiano Francesca, Fulco Concettina Sabrina, Fumagalli Stefania, Fumante Luigi, Fumia Michela, Furlan Elena, Furlano Francesca, Furnari Luisa, Furneri Lorena, Fuscà Giorgia, Fusca Maria, Fusco Annamaria, Fusco Antonella, Fusco Orlando Loredana, Fusco Rita, Fusi Manila, Fusto Angela Agata, Fuzio Luciana, Fuzzi Daniela, Gabbanelli Alice, Gabelli Nicolò, Gabini Marialaura, Gabriele Daniela, Gabriele Rosa, Gabriele Teresa, Gadaleta Lucrezia Valeria, Gadaleta Rossella, Gadducci Francesca, Gaeta Chiara, Gaeta Eleonora, Gaeta Katuscia, Gaetani Mariluce, Gaggelli Chiara, Gaggero Anna Maria, Gaggero Lucia, Gaggioli Rita, Gagliano Concetta, Gagliardi Antonella, Gagliardi Francesca Luciana, Gagliardi Maria Pia, Gai Daniela, Gaiot Vincenzina, Gaito Giuseppina Marta,

Galante Orsola, Galantini Pamela, Galardo Antonella, Galardo Tania, Galasso Erica, Galati Formaggio Daniela, Galati Loredana Lucia, Galatioto Simona, Galatola Marianna, Galazzo Concetta, Galdi Ilaria, Galdo Alessandra, Galeotti Catia, Galgani Laura Angela, Galiano Sergio, Galimberti Chiara Maria, Galioto Maria, Gallà Sonia, Gallana Emanuela, Gallelli Ilaria, Gallesi Daniela, Galletti Monica, Galli Cinzia, Galliana Francesca, Galliano Erika, Gallicchio Antonia, Gallicchio Maria Carmela, Gallina Rita, Gallinucci Viviana, Gallizzi Stefania, Gallo Alessia, Gallo Anna, Gallo Caterina, Gallo Concetta, Gallo Federica, Gallo Giuseppina, Gallo Laura, Gallo Luisa, Gallo Maria Angela, Gallo Maria Francesca Rosaria, Gallo Maria Stella, Gallo Mariangela, Gallo Michelina, Gallo Primavera, Gallo Roberto, Gallotti Anna, Gallotti Luisa, Gallotto Barbara, Gallucci Adelaide, Gallucci Donatella, Galluccio Carmen, Galluzzi Mariantonietta, Galoppo Angela Azzurra, Galoppo Emilia, Galvani Ilaria, Galvano Giuseppina, Gambino Albina, Gambino Antononina, Gambirasio Letizia Dina, Gambolò Maria Angela, Gammacurta Claudia, Ganci Giovanna, Gandelli Chiara, Gandolfi Ermelinda, Gangarossa Mariangela, Gangi Claudio, Ganzina Francesca, Garascì Giuseppina, Garavini Nicoletta, Gargano Filomena Milena, Gariazzo Ilaria, Garibaldi Michela, Garofalo Francalberto, Garofalo Marianna, Garofalo Salvuccio Domenico, Garofalo Sara Lucia Clara, Garofano Rifugia, Garreffa Marcella, Garreffa Violetta, Garufo Concetta, Garufo Teresa, Gasbarro Annalisa, Gasbarro Marilina, Gaspari Franca, Gaspari Francesca, Gasparini Enrica, Gasparini Francisco, Gasparini Silvia, Gasparre Pasqualina, Gasparro Maria Luisa, Gasperini Simona, Gasperoni Carla, Gasperoni Maria, Gastaldello Patrizia, Gastone Lorenza, Gatta Maddalena, Gattellari Rosellina, Gatti Lucrezia, Gatto Simona, Gaudiano Caterina, Gaudiano Emanuele, Gaudino Assunta, Gaudio Irene, Gaudio Luigi, Gaveglia Anna Rita, Gaziero Lara, Gelpi Stefano, Gelsi Diana, Gelsomino Annalisa, Gemignani Chiara, Genco Enza, Genghi Iolanda, Gennaro Annalisa, Gennaro Mariella, Gennuso Maria, Genovasi Gabriella,

Genovese Carmela, Genovese Maria Rita Gabriella, Genovese Marianna, Gensabella Daniela, Gentile Alessandra, Gentile Angela, Gentile Anna, Gentile Antonella, Gentile Emanuela, Gentile Gioietta, Gentile Massimiliano Angelo, Genuardi Rita Ignazia, Genuessi Laura, Geraci Francesca, Geraci Francesco, Gerbase Sonia, Gerbasi Daniele, Gerebizza Alessia, Geremicca Manuela Gesa, Germinario Lucrezia, Gessi Mariamaddalena, Gherardi Roberta, Ghezzi Giovanna, Ghiani Mirko, Ghiani Roberta, Ghidotti Tullia, Ghiglia Tatiana, Ghigliazza Elena, Ghilardi Simona, Ghilardini Sara, Ghini Alessandra, Ghiotti Francesca, Ghiotti Giovanna, Ghiringhelli Francesca, Ghirotti Giorgia, Giacalone Maria, Giacalone Rosa, Giacchi Valeria, Giacco Nadia, Giaco' Alessia, Giacobbe Sara, Giacomini Gigliola Morena, Giacopelli Samantha, Giaffreda Maria, Giaggeri Rosalia, Giagnorio Mirella, Giallaurito Addolorata, Giallonardo Sara, Giallongo Rosanna, Giambona Marzia, Giambona Paola, Giametta Antonella, Giametta Maria, Giammarino Lia, Giammarino Carmela, Giammetta Carmela, Giampietro Silvia, Giancane Anna Stella, Giancola Emanuela, Gianfrancesco Vincenza, Gianfrate Antonio, Gianfreda Emanuela, Giangrande Nunzia, Giangrasso Ausilia, Giangrasso Nunzia, Gianlorenzi Barbara, Giannace Maria Grazia, Giannattasio Loretta, Giannattasio Olga, Giannelli Mariarosaria, Giannetti Laura, Giannetti Roberta, Giannini Guendalina, Giannino Giovanna, Giannola Antonia, Giannone Angela, Giannone Maria, Giannotti Luisa, Giannotti Natascia, Giardi Claudia, Giardiello Chiara, Giardina Simona, Giardiniera Francesca Maria, Giardino Carmela Martina, Giarratana Marilena, Giavante Concetta, Giavazzi Anita, Gibelli Fausta Adriana, Giglia Giuseppa, Giglia Maria, Giglio Dalila, Giglio Dionisio Stefania, Giglio Laura, Giglioni Raffaella, Giliberti Giuliana, Gilioli Luisa, Ginanneschi Elisa, Gioffredi Sabrina, Gioia Alessandra, Gioia Lucia, Gioiosa Daniela, Gionti Gabriele, Giorda Daniela, Giordano Daniela, Giordano Grazia Maria, Giordano Mauro, Giordano Rosa, Giordano Stella, Giorgetti Alessia, Giorgi Catia, Giorgino Cosima, Giorgino

Valentina, Giorgio Anna, Giorgis Chiara Maria, Giorlando Giuseppe, Giovagnoli Maria Teresa, Giovanditti Raffaella, Giovannetti Milena, Giovannetti Roberta, Giovanniello Mariagrazia, Giovannini Agostino, Giove Riberta, Gioveni Giovanna, Giovini Silvia, Giraldi Martina, Girgenti Maria Rosalia, Girlando Giusi, Girone Annalisa, Girotti Valentina, Gitto Iolanda, Giudice Francesca, Giudice Giuliana, Giudici Silvia, Giuffre' Maria Concetta, Giuffrida Domenica, Giuffrida Giuseppe, Giuffrida Mariagiovanna, Giuffrida Rosa, Giugliano Alfonsina, Giugliano Gelsomina, Giugliano Vanna, Giuliana Giovanna, Giuliano Marianna, Giunta Ersilia Santa, Giunta Giuliana, Giunta Manuela, Giunta Stefania, Giuntoli Sandra, Giuralarocca Angela Patrizia, Giurini Alessia, Giusepponi Claudia, Giusto Valeria, Giustra Virginia, Giustranti Marina, Givone Genny, Gizzi Antonina, Gizzi Assunta, Gizzi Elisabetta, Gizzi Piero, Glielmi Annarita, Gloria Santina, Gnemmi Samanta, Gnerre Adriana, Gnesotto Elena, Gobbetti Giorgia Miriam, Golino Giuseppina, Golino Ornella, Golino Porzia, Golisano Felice, Golja Natalie, Goretti Marta, Gorgoglione Elisa, Gori Marianna, Gorrese Marisa, Gotti Laura Francesca Maria, Gozzini Giovanni, Graceffa Rosalia, Gragnaniello Immacolata, Grammatica Alexia, Granata Mariagrazia, Granata Roberta, Granata Silvia, Granata Teresa, Grande Anna, Grande Maria, Grandi Laura, Grandinetti Luana, Granieri Sabina, Graniglia Liliana, Graniti Filomena, Granito Gina, Granito Lina, Grano Francesca, Grassano Giuliana, Grassedonio Maria Daniela, Grassenio Francesco, Grassi Cinzia, Grassi Lorena, Grasso Cinzia, Grasso Luciana, Grasso Maria Lucia, Grasso Rina Michelina, Grasso Roberta, Grasso Stefania, Gravante Annalisa, Gravante Enza, Gravier Oliviero Mariarita, Gravili Fiorenza, Gravina Raffaella, Gravinese Mario, Graziano Alessandra, Graziano Luigi, Graziano Serafina, Greco Carla, Greco Domenica, Greco Elisa Maria Domenica, Greco Giuseppe, Greco Marcella, Greco Maria Catena, Greco Mariangela, Greco Mariarosaria, Greco Polito Carmelinda, Greco Rosa, Gregorio Silvia, Grelle Lorella, Grieco Amilcare, Grifasi Leda, Griffio

Pasquale, Grifoni Giulia, Grignani Talita, Grigoletto Marta, Grigoli Concetta Maria Catena, Grigolo Silvia, Grillea Daria, Grillo Daniela, Grillo Giusi, Grillo Luana, Grimaldi Daniela, Grimaldi Giuliana, Grimaldi Giustina, Grimaldi Rachele, Grimaldi Roberta, Grimaldi Tiziana, Grimaudo Francesca, Grippi Maria Lorena, Griselin Paola, Griseta Margherita Tiziana, Grisi Fiorenza, Grisolia Angelica, Grossi Anna, Grossi Chiara, Grosso Katia, Grosso Marzia, Grosso Vittoria, Guadagnin Lara, Guaggenti Rosaria, Gualà Alessia, Gualano Anna Maria, Gualtieri Luigina, Gualtieri Marianna, Guanciarossa Erika, Guarino Elisa Carla Maria, Guarino Rachele, Guarino Teresa, Guarino Tina, Guarisco Gabriele, Guarneri Angelica, Guarneri Silvana, Guarnieri Elda, Guastelluccia Tiziana, Guasticchi Giada, Gubbini Isabella, Gubinelli Jessica, Guccione Alessandra, Gueli Katiuscia, Gueli Roberta, Guerino Maria, Guerra Angela, Guerra Claudio, Guerra Fabienne, Guerra Federica, Guerra Francesca, Guerra Teresa, Guerrieri Angela, Guerrieri Daniela, Guerriero Angela, Guerriero Katiuscia, Guerrini Michela, Guerrini Nicoletta, Guerrini Sara, Guglielmelli Carla, Guglielmi Federica, Guglielmi Loredana Nazzarena, Guglielmi Tiziana, Guglielmin Laura, Guglielmino Carmela, Guglielmino Maria Antonina, Guglielmino Serena, Gugliotta Roberta, Guida Marialuisa, Guida Sonia, Guida Teresa, Guidali Elena, Guidarelli Federica, Guido Laura, Guido Monica, Guiraud Francesca, Gulino Giovanna, Gulino Patrizia, Gulino Serena, Gulli Maria Paola, Gullo Concetta, Gullo Rossana, Gulmini Irene, Gunella Luana, Guzzi Angela, Guzzo Vanessa, Guzzon Marica, Iachini Flavia, Iacobuzio Daniela, Iacolenna Valeria, Iacomino Rita, Iacona Angela, Iaconis Maria, Iacono Luisa, Iacono Veronica, Iacovaccio Adelina, Iacovetti Mariateresa, Iacovino Anna, Iadanza Adriana, Iadaresta Michela Anna, Iademarco Marianonietta, Iadicicco Antonella, Iandolo Simona, Iannaccone Giovanna, Iannaccone Giulio Andrea, Iannaccone Maria Grazia, Iannella Simona, Iannelli Mariarita, Iannetta Antonella, Ianni Francesca, Iannicelli Maria, Iannitto Adriana, Iannone Lucia, Iannone Raffaella,



Iannotta Letizia, Iannuzzi Fiorella, Iavarone Agnese, Iavarone Marialaura, Iavarone Patrizia, Iavazzo Enza Alberta, Ibba Francesca, Icardi Sabrina, Idone Francesca, Idotta Manuela, Ielpo Stefania, Ienuso Angela Rita, Ieritano Anna, Iervolino Anna, Ietto Maria, Iezzi Gina, Iglio Antonietta, Ilario Paola, Illuminati Michele, Imbesi Laura, Imbesi Santina Carmencita, Imbimbo Maria, Imbimbo Vincenza, Imbriani Francesca, Imbroglia Anna Antonietta, Imbrogno Giorgia, Imburgia Anna, Impallomeni Maria Grazia, Imparato Rosa, Impastato Mariella, Impellizzeri Veronica, Imperore Margherita, Improta Rosanna, Incalcaterra Anna Lisa, Incardona Francesca, Incardona Loredana, Incardone Patrizia, Incorvaia Ilaria, Indelicato Margherita, Indelli Savina, Indolfi Angela, Indolfi Silvia, Infante Maria, Infante Marianna, Infantino Manuela, Ingegneri Marta, Ingoglia Margherita, Ingrao Mirella, Inguaggiato Delia, Innella Lucia, Innocenti Cristiana, Innocenti Lucia, Intilla Grazia Maria, Intini Monica, Invernizzi Renata, Inzani Raffaella, Inzirillo Maria, Ioanna Costantina, Ioanna Incoronata, Iodice Stefania, Iodice Vittoria, Iofrida Maria Angela, Ioli Nunzia, Ionta Antonella, Iori Francesca, Iori Sara, Iorio Carmela, Iorio Giuseppina Antonietta, Iovine Rosa, Iovino Linda, Iovino Mariangela, Iovino Vincenzo, Iozzi Ambra, Iozzo Vittoria, Ipperico Michela, Ippoliti Paola, Ippolito Assunta, Ircano Rosa, Isabella Antonella, Isabella Luigi Sandro, Isabella Rosalba, Isceri Matteo, Isernia Rosanna, Isgrò Antonella, Isgro' Francesca Tindara, Isoldi Teresa, Italiani Silvia, Italiano Francesco Paolo, Italiano Giovanna, Iudica Maria, Iuliano Antonella, Iuliano Assunta, Iuliano Carmela, Iuliano Rita, Iunti Stefania, Iuorio Antonella, Iurato Giovanna, Iusi Rosina, Ivaldo Elisabetta, Ivetich Luca, Izzo Beatrice, Izzo Daniela, Izzo Nunziata, Jarc Jana, Klimova Yvona, Kolodynska Katarzyna Elzbieta, La Camera Caterina, La Corte Rosa, La Fauci Adelaide Vittoria, La Franca Emanuela, La Magra Maria, La Mendola Anna, La Mendola Sandro Maria Francesco, La Mura Caterina, La Pera Domenica, La Perna Rosalia, La Rocca Mariafrancesca, La Rosa Salvatore, La Rosa Vincenza, La Spina Daniela Maria, La

Tagliata Vincenza, La Terra Eleonora, La Verde Lina, La Viola Claudia, La Viola Roberta, La Zia Lonia Loredana, Labalestra Caterina, Labartino Milena, Labartino Nadia, Labate Rita, Lacava Carmela, Ladisa Alessandra, Ladu Patrizia, Lagravanese Anna Maria, Lagravanese Barbara, Lai Lucio, Lai Maria Teresa, Laino Liliana, Laino Maria Teresa, Lalicata Valeria, Lalli Barbara, Lamacchia Marianna, Lamanna Angela, Lamanna Maria Luisa, Lamari Catia, Lamberta Maria Antonia, Lamberti Giovanna, Lamberti Lucia, Lambiase Giuliana, Lamula Clelia Anna, Lana Marco, Lanci Pancella Deborah, Landi Angela, Landi Carla, Lando Tiziana, Landolfo Teresa, Langella Nicoletta, Langerano Simona, Lanza Claudio, Lanza Ida, Lanziano Mariacarmela, Lanzillo Antonio, Lanzillotta Catia, Lanzillotta Stefania, Lapalombella Marina, Laporta Giulia, Lardini Claudia, Lardo Filomena, Larobina Francesca, Larobina Francesca, Larobina Mariangela, Laruccia Iolanda, Lasalandra Angela, Lasco Tiziana, Lasconi Maria Chiara, Lastella Giuseppe, Latella Antonella, Latina Loredana, Latini Isabella, Latona Egidia, Lattanzio Daniele, Laudani Jvette, Laudante Giovanna, Laudi Francesca, Laudicina Carla, Laudini Claudia, Laurenza Anna Maria, Laurenza Carmela, Lauretano Lucia, Lauretta Alessandra, Lauretta Patrizia, Lauretti Francesca, Lauretti Rossella, Lauria Claudia, Lauria Luisa Antonella, Lauricella Giovanni, Lauricella Lavinia, Lauriola Caterina, Lauro Rosanna, Lavanga Romina, Lavecchia Anna, Lavecchia Filomena, Lavia Rita, Lavigna Viviana, Lazazzara Vita Maria, Lazzarin Valentino, Lazzazzara Valentina, Lazzizera Nicoletta, Le Piane Tatiana, Lea Rosanna, Leanza Concita, Leardini Mario, Lecci Daniela, Leggiero Valeria, Legname Domenica Maria Concetta, Lemme Teresa, Lena Rosanna, Lenglet Maria Maddalena, Lentini Elisa, Lento Laura, Lenza Autilia, Leo Anna Rita, Leo Annamaria, Leo Antonella, Leo Laura, Leo Rosalba, Leo Stefania Alessandra, Leo Umberta, Leocata Laura Martina Alfia, Leocata Rosalba, Leoci Annalisa, Leognani Maria, Leonardi Anna Elisa, Leonardi Valeria, Leonardo Patrizia, Leone Donatella, Leone Emanuela, Leone Emanuela,

Leone Francesca, Leone Francesca, Leone Francesca, Leone Germana, Leone Laila Elena, Leone Lucrezia, Leone Nadia, Leone Pascale, Leonello Domenica, Leonesio Caterina, Leparulo Luigi, Lepera Erica, Lepore Gilda, Lepore Luisa, Lepore Tiziana, Lepre Caterina, Lepre Emma, Lerosse Assunta, Lerosse Gemma, Letizia Laura, Letizia Mario, Lettieri Gian Paolo Danilo, Lettini Lucia, Levi Pietro, Levorato Anna, Lezzi Loredana, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Agrigento, Ambito Territoriale Provinciale di Alessandria, Ambito Territoriale Provinciale di Ancona, Ambito Territoriale Provinciale di Aosta, Ambito Territoriale Provinciale di Arezzo, Ambito Territoriale Provinciale di Ascoli – Piceno, Ambito Territoriale Provinciale di Asti, Ambito Territoriale Provinciale di Avellino, Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Ambito Territoriale Provinciale di Belluno, Ambito Territoriale Provinciale di

Benevento, Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo, Ambito Territoriale Provinciale di Biella, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Ambito Territoriale Provinciale di Brescia, Ambito Territoriale Provinciale di Brindisi, Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta, Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso, Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Catania, Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Cesena – Forlì, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di Como, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, Ambito Territoriale Provinciale di Cremona, Ambito Territoriale Provinciale di Crotone, Ambito Territoriale Provinciale di Cuneo, Ambito Territoriale Provinciale di Enna, Ambito Territoriale Provinciale di Ferrara, Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone, Ambito Territoriale Provinciale di Genova, Ambito Territoriale Provinciale di Gorizia, Ambito Territoriale Provinciale di Grosseto, Ambito Territoriale Provinciale di Imperia, Ambito Territoriale Provinciale di Isernia, Ambito Territoriale Provinciale di L'Aquila, Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia, Ambito Territoriale Provinciale di Latina, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Lecco, Ambito Territoriale Provinciale di Livorno, Ambito Territoriale Provinciale di Lodi, Ambito Territoriale Provinciale di Lucca, Ambito Territoriale Provinciale di Macerata, Ambito Territoriale Provinciale di Mantova, Ambito Territoriale Provinciale di Massa - Carrara, Ambito Territoriale Provinciale di Matera, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Milano, Ambito Territoriale Provinciale di Modena, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Novara, Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro, Ambito Territoriale Provinciale di Oristano, Ambito Territoriale Provinciale di Padova, Ambito Territoriale

Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Parma, Ambito Territoriale Provinciale di Pavia, Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro - Urbino, Ambito Territoriale Provinciale di Pescara, Ambito Territoriale Provinciale di Piacenza, Ambito Territoriale Provinciale di Pisa, Ambito Territoriale Provinciale di Pistoia, Ambito Territoriale Provinciale di Pordenone, Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, Ambito Territoriale Provinciale di Prato, Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa, Ambito Territoriale Provinciale di Ravenna, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, Ambito Territoriale Provinciale di Rieti, Ambito Territoriale Provinciale di Rimini, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Rovigo, Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, Ambito Territoriale Provinciale di Sassari, Ambito Territoriale Provinciale di Savona, Ambito Territoriale Provinciale di Siena, Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa, Ambito Territoriale Provinciale di Sondrio, Ambito Territoriale Provinciale di Taranto, Ambito Territoriale Provinciale di Teramo, Ambito Territoriale Provinciale di Terni, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Trapani, Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, Ambito Territoriale Provinciale di Trieste, Ambito Territoriale Provinciale di Udine, Ambito Territoriale Provinciale di Varese, Ambito Territoriale Provinciale di Venezia, Ambito Territoriale Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli, Ambito Territoriale Provinciale di Verona, Ambito Territoriale Provinciale di Vibo Valentia, Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza, Ambito Territoriale Provinciale di Viterbo, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Agnese Patrizia Miceli, Filomena Muto, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del DM 235 del 2015 nella parte in cui non include i diplomati GAE ante 2001/2002;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 13/11/2015:

delle graduatorie definitive indicate in ricorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 26/09/2016:

-del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) - n. 495 del 22 giugno 2016, trasmesso e pubblicato con nota del 23 giugno 2016, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo l'inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l'8 luglio 2016 e quindi, sostanzialmente, nel prevedere una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di docenti abilitati perché in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

- delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia in corso di ripubblicazione, ai sensi del citato DM 495/2016, con provvedimenti dei vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali - qui resistenti - valide per l'anno scolastico 2016/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti, con riserva di specifica indicazione degli estremi di tali graduatorie in occasione della loro impugnazione con motivi aggiunti quando le stesse saranno pubblicate con provvedimenti definitivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 22/11/2016:

- delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del DM 495/2016, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia - qui resistenti - valide per l'anno scolastico 2016/2017, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 24/4/2017:

- delle graduatorie ad esaurimento ripubblicate, ai sensi del DM 495/2016, con nota prot. n. 1137 del 03.02.2017, dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dal Dirigente pro tempore dell'Ambito Territoriale Provinciale di Genova valide per l'anno scolastico 2016/2017, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 27/9/2017:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 400 del 12 giugno 2017, trasmesso e pubblicato con nota del 13 giugno 2017, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l'8 luglio 2017 di ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non

contempla analoga possibilità a favore dei docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 13/11/2017:

- delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, ripubblicate, ai sensi del DM 400/2017, valide per l'a.s. 2017/2018, nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECCA ELISABETTA il 7\10\2018 :

del D.M. n. 506/2018 e le pedissequa graduatorie ad esaurimento definitive ripubblicate ai sensi del DM 506/2018

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, impugnavano, chiedendo altresì la sospensiva in sede cautelare, sia il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 325 del 3 giugno 2015, relativo “*all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale*”, nella parte in cui non consentiva loro di partecipare all'aggiornamento, sia le successive



graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia valide per l'anno scolastico 2015/2016, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nonché con ricorsi per motivi aggiunti i successivi Decreti ministeriali (d. m. 3 giugno 2015 n. 325, il d.m. 22 giugno 2016 n. 495 e il d.m. 12 giugno 2017 n. 400) di aggiornamento delle graduatorie e le relative graduatorie, sempre nella parte in cui non consentivano loro l'inserimento.

Inoltre con il ricorso principale, unitamente al richiamato Decreto di aggiornamento, i ricorrenti impugnavano *“quali atti presupposti, ...il Decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014... e tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in contraddizione con la L. n.143/2004, ivi comprese la Circolare prot. 2198 del 30 giugno 2015 e la nota ministeriale del 20.5.2015 n.15457, nella parte in cui tali atti limitano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali ante 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli”*.

Si costituiva l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Nel corso del giudizio sono state depositate dichiarazioni di rinuncia da parte di alcuni dei ricorrenti.

All'udienza di smaltimento del 25 marzo 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.1 Parte dei ricorrenti ha manifestato di non avere più interesse alla decisione di merito. Nei loro confronti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

2.2 Il ricorso non può trovare accoglimento.

I ricorrenti hanno impugnato il Decreto MIUR n. 325 del 3 giugno 2015, di aggiornamento delle graduatorie insistendo ai fini dell'inserimento nelle GAE per il valore abilitante del titolo posseduto.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti il Decreto impugnato sarebbe illegittimo sostanzialmente perché adottato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, con la quale sarebbe stato annullato erga omnes il precedente decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva ai docenti (in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

In subordine i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e dell'art. 53 del r.d. n. 1054/23, in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 d. lgs. n. 297/94, sostenendo di essere titolari di un diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE.

2.3 Il Collegio, pur rilevando la tardività del ricorso poiché, come ritenuto dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, il d.m. 16.3.2007 individuava, effettuando una ricognizione delle disposizioni legislative in materia, i requisiti di accesso alle graduatorie in questione, senza contemplare il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, per cui è in tale momento che è (in ipotesi) maturata la lesione della posizione dei ricorrenti, ritiene di pronunciare nel merito attesa la palese infondatezza del ricorso.

2.4 Difatti in aderenza all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019) deve ritenersi che il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471, ma non ha di per sé valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (suscettibile di determinare pure l'accesso ad una assunzione a tempo indeterminato).

Non potrebbe pervenirsi ad una decisione diversa neppure valorizzando il disposto degli artt. 1 d.l. n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004 e 4, comma 1-quinquies del d.l. n. 87 del 2018 conv. dalla l. n. 96 del 2018.

Ed, invero, l'art. 1 d.l. n. 97/2004 -che alla lettera a) prevede che è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto e riconosciuto valido - non fa alcun riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Pertanto, nel momento in cui si esclude (alla luce dell'esegesi del quadro normativo) che il solo diploma magistrale abbia ex se valore abilitante per l'accesso in GAE, la norma non ha alcuna rilevanza. Essa, invero, non fornisce, ma presuppone la definizione di titolo abilitante, che va, quindi, ricercata altrove.

Allo stesso modo, neppure l'articolo 4, comma 1-quinquies, d.l. n. 87 del 2018 cit., ha riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale; avendo detta norma al contrario ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, essa si inserisce nel solco del principio di diritto enunciato con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, così confermandone la correttezza. Parimenti, non può diversamente argomentarsi, rilevando che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 consentirebbe l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di II fascia (cfr. DM n. 308 del 2014 e DM n. 353 del 2014). Invero, l'inclusione nelle graduatorie di istituto di II fascia è finalizzata a garantire la possibilità di conferimento di supplenze o incarichi a tempo determinato (cfr. artt. 5 e 7 D.M. 13/06/2007, n. 131), mentre l'inclusione nelle GAE consente l'accesso diretto ad una assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, la circostanza che il diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, consenta l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto non è elemento dirimente per pretendere che lo stesso sia sufficiente

anche per l'iscrizione in GAE, attesa la diversa finalità, anche in punto di accesso stabile ai ruoli, tra le diverse graduatorie in considerazione.

La necessità di un titolo (abilitante) ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio trova, in particolare, pure giustificazione nella considerazione che l'inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso, dunque, non può prescindere da una seria ricognizione dell'esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma.

Per tali ragioni, non rileva ai fini dell'odierno giudizio il d.P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/13), in quanto in esso si riconosce esclusivamente il valore abilitante del titolo ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto e non anche ai fini dell'inserimento nelle GAE, le sole a rilevare nell'odierno giudizio.

Anche la clausola di riserva contenuta nell'art. 1, comma 605 l. 296/2006 deve intendersi riferita solo a quei titoli abilitanti che, secondo la normativa vigente, costituivano requisiti di accesso alle graduatorie, essendo volta a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento in GAE. Non a caso, infatti, la clausola di riserva si riferiva anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, frequentavano i corsi abilitanti che secondo la normativa previgente consentivano l'accesso alle graduatorie.

Per le stesse ragioni, similmente a quanto osservato per le graduatorie di circolo e di istituto, la valenza abilitante del diploma magistrale non potrebbe desumersi neppure dal DM n. 967 del 2014, regolante i soli percorsi di formazione della specializzazione per le attività di sostegno didattico, senza dunque influire sulla distinta disciplina delle graduatorie ad esaurimento, dal cui inserimento soltanto consegue la possibilità per il docente di accedere direttamente ad una assunzione a tempo indeterminato.

2.5 Il giudicato formatosi sul DM n.235/2014 non ha efficacia *erga omnes* (primo, secondo e terzo motivo di corso), .

Di conseguenza, gli atti censurati in prime cure non possono ritenersi nulli ex art. 21 septies L. n. 241/90, tenuto conto che le sentenze del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014, avendo efficacia soltanto *inter partes*, non potevano esprimere un giudicato suscettibile di conformare l'assetto di interessi divisato nei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti estranei ai giudizi in cui sono stati resi, quali sono gli odierni ricorrenti; sicché alcuna violazione o elusione del giudicato potrebbe essere contestata nella presente sede dalle parti appellanti, le quali, non sarebbero neppure legittimate ad agire in ottemperanza sulla base di pronunce non incidenti sulla propria sfera giuridica.

2.6 Conseguentemente infondato è il quinto motivo con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 24 e 111 cost., dell'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6 e 13 della CEDU di tutela giurisdizionale effettiva, poiché il MIUR avrebbe continuato a disconoscere il valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti.

2.7 Pretestuoso, oltre che infondato è il sesto motivo relativo alla violazione del legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti da reiterate pronunce del giudice amministrativo, sempre sul presupposto che le stesse avessero efficacia *erga omnes*.

2.8 Palesemente infondate appaiono le censure relative al contrasto della disciplina nazionale con quella europea.

Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 7723 del 2020 “*la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento*

*delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)”*.

In particolare, poi, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi affermati dalla c.d. sentenza Mascolo (Corte Giust. UE, 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e 418/2013), in ordine all’interpretazione dell’accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

La sentenza “Mascolo” è intervenuta più propriamente in relazione alla disciplina dei contratti a tempo determinato (art. 4 della legge 124/99), afferendo, dunque, a questioni irrilevanti ai fini dell’odierno giudizio.

In ogni caso, si osserva che l’Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2017, n. 11 ha chiarito che *“la normativa in esame, così come interpretata e ricostruita non solleva ...dubbi di illegittimità costituzionale o di contrarietà con l’ordinamento dell’Unione Europea”, evidenziando in proposito che: “nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l’attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi (...). Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di “ragioni oggettive”, che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, Valenza e a. – da C-302/11 a C-305/11). Per l’individuazione di tali ragioni, in*

*effetti, non si rinvencono parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 – Adeneler) ha precisato che il significato e la portata della relativa nozione debbono essere determinati in funzione dell'obiettivo perseguito dall'accordo-quadro e, in particolare, del contesto in cui si inserisce la clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso (...). È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato. Ove le tesi difensive fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. ....è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria”.*

In ogni caso va ricordato, dovendosi sul punto escludere ogni contrasto con i principi generali di uguaglianza e di non discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, che la diversità di tutele tra lavoro pubblico e privato - dove l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato comporta, in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la conversione del rapporto (ex plurimis, Cass., 23 agosto 2006, n. 18378) - è stata ritenuta legittima non soltanto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 2003), ma anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, che ha ritenuto la disciplina nazionale astrattamente compatibile con il diritto europeo, purché sia assicurata altra analoga misura sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva (Corte di Giustizia 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13, cfr. anche sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04 e del 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C-53/04).

Nell'ordinamento italiano, l'effettività dell'apparato che sanziona l'abuso nel rinnovo dei contratti a tempo determinato è assicurato non solo dalla responsabilità amministrativa cui sono sottoposti i dirigenti che violano la disciplina imperativa delle collaborazioni flessibili con la pubblica amministrazione, ma anche dallo speciale regime risarcitorio (cfr. Cass., sez. un., 15 marzo 2016 n. 5072).

2.8 Quanto all'asserita violazione del principio di affidamento e di certezza del diritto, scaturente dal mutamento giurisprudenziale, posto che gli odierni ricorrenti diplomati nell'a.s. 2001/2002, come sopra rilevato, hanno agito per far valere la loro posizione quasi dieci dopo la chiusura delle GAE disposta con il DM del 2007, nessun affidamento può ritenersi legittimamente formatosi a fronte del principio di ordine generale per cui *“Il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali...”*.

2.9 Le medesime considerazioni valgono per ritenere palesemente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata peraltro in maniera generica e già solo per questo inammissibile.

3. Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro per taluni dei ricorrenti (memoria di parte ricorrente del 24 febbraio 2017) il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, né rilevarsi una condotta di acquiescenza dell'Amministrazione, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare di cui è titolare



anche in considerazione dell'efficacia meramente interinale e funzionale all'effettività della decisione finale dei provvedimenti cautelari giurisdizionali.

Ben potendo peraltro l'assenza dell'abilitazione, e dunque del titolo necessario per l'inserimento nella graduatoria, costituire civilisticamente una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta -in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.- ad individuare, sia pure sulla base del mero accertamento dei titoli, la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione.

In particolare su una questione analoga il Consiglio di Stato ha avuto modo di recente di chiarire che: “ ...*Il diverso atteggiarsi della volontà provvedimentale influisce non soltanto sulla stabilità, sul piano sostanziale, del provvedimento sopravvenuto, ma anche e correlativamente sull'andamento, sul piano processuale, del giudizio corrente tra le parti.*

*Difatti, qualora l'Amministrazione adotti il provvedimento in mera esecuzione dell'ordinanza cautelare e tale provvedimento sia favorevole al ricorrente, si assiste ad una doverosa ottemperanza dell'ordine giurisdizionale, che non influirà sulla procedibilità del ricorso, ma consentirà soltanto la cautela della situazione giuridica soggettiva azionata in attesa dell'approfondito esame, proprio della sede di merito, delle questioni sollevate dalle parti, componenti il thema decidendum ancora da risolvere in sede giurisdizionale.*

*Diversamente, qualora il provvedimento sopravvenuto sia stato soltanto occasionato dall'ordinanza cautelare, condividendo l'Amministrazione la necessità di rimuovere i vizi di legittimità rilevati ad un sommario esame proprio della sede cautelare, alla stregua di quanto supra precisato, viene integrata una fattispecie di cessata materia del contendere, da dichiarare con sentenza di merito (art. 34, comma 5, c.p.a.), attraverso cui accertare l'avvenuta realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso, per effetto di una determinazione amministrativa assunta*

*autonomamente in pendenza del giudizio (Consiglio di Stato Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5466).*

*11.7 Alla stregua delle considerazioni svolte, è possibile soffermarsi sul caso di specie.*

*Premesso che le parti ricorrenti richiamano determinazioni sopravvenute a loro favorevoli e, dunque, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - fattispecie, come sopra osservato, configurabile soltanto in presenza di atti sopravvenuti, ostativi alla piena realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso di primo grado -, il Collegio, valutati i documenti in atti, non ritiene integrata una fattispecie di cessata materia del contendere.*

*In particolare, alla stregua di quanto emergente dalle risultanze documentali, il superamento del periodo di formazione e prova, la stipula dei contratti e l'immissione in ruolo con cancellazione della GAE non possono condurre all'accoglimento delle censure attoree, essendo il risultato di atti meramente privatistici che non costituiscono in alcun modo il frutto di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti, con il definitivo superamento di quella posta a base dei provvedimenti impugnati giurisdizionalmente.*

*In particolare, non emerge dagli atti di causa una condotta provvedimentale dell'amministrazione volta a ritirare i provvedimenti impugnati in prime cure o a sostituirli con un nuovo atto idoneo a legittimare l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie in parola.*

*La circostanza per cui gli appellanti, nelle more del giudizio, siano stati assunti, ammessi al periodo di formazione e prova e, infine, immessi in ruolo (con conseguente cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto in cui erano inseriti), da un lato, non potrebbe comunque ovviare all'assenza di un titolo idoneo all'inserimento nelle medesime graduatorie, e cioè alla mancanza di un requisito necessario per l'immissione in servizio in base alla fattispecie che viene in considerazione; dall'altro, alla stregua di quanto rilevato, non è dipesa dalla manifestazione di una rinnovata volontà dispositiva, promanante dall'organo ministeriale competente, volta a riconoscere la valenza abilitante del diploma posseduto dagli appellanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa.*

*L'amministrazione, in particolare, in esecuzione del provvedimento cautelare favorevole ai ricorrenti, si è limitata a dar corso al normale iter riservato ai docenti inseriti nelle GAE (tra cui anche quelli inseriti in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo), evidentemente destinato ad essere travolto dal definitivo venir meno di tale presupposto a seguito della sentenza di merito, che ha disconosciuto la pretesa all'inserimento in dette graduatorie.*

*11.8 Ad una diversa soluzione non può addivenirsi neppure valorizzando il fatto che nei contratti, negli atti di sottoposizione al periodo di formazione e prova o nei decreti di immissione in ruolo non sia stata apposta la condizione di riserva riferita all'esito del presente giudizio.*

*Diversamente da quanto sostenuto dagli odierni appellanti, una chiara volontà provvedimentale favorevole agli istanti, tesa a modificare la disciplina ministeriale censurata in prime cure con il riconoscimento della valenza abilitante del diploma posseduto dagli appellanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie alle quali ambiscono, non potrebbe desumersi, in negativo, dalla circostanza per cui l'Amministrazione, nel dare seguito ad un assetto di interessi imposto in un ordine cautelare emesso in costanza di giudizio, abbia ommesso di formulare espressamente una clausola di riserva, volta a subordinare l'efficacia degli atti così assunti all'esito del processo inter partes pendente.*

*Rilevato che l'inserimento dei ricorrenti con riserva nelle GAE discende direttamente dall'ordine cautelare da eseguire, in assenza di ulteriori elementi, l'omessa formulazione di una clausola di riserva in sede amministrativa, per ogni successivo atto esecutivo posto in essere, non manifesta univocamente la volontà spontanea di accogliere l'avversa pretesa, essendo compatibile con la dovuta ottemperanza dell'ordine giudiziale: per propria natura, gli atti esecutivi di un ordine cautelare risentono degli effetti espansivi discendenti dalla caducazione del provvedimento giurisdizionale in cui trovano la loro ragione giustificatrice, non richiedendo l'espressa formulazione di clausole espresse.*

*Né potrebbe farsi riferimento a condotte inerti, quali la mancata sottrazione del bene della vita concesso interinalmente in esecuzione di un ordine cautelare nelle more divenuto inefficace, facendosi questione di una condotta neutra, di mero silenzio, non espressiva di alcuna univoca volontà*

*dispositiva; del resto, le ipotesi di silenzio significativo devono ritenersi tipiche (cfr. art. 20 L. n. 241 del 1990), in applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici pubblicistici, che esige la manifestazione di un'espressa volontà amministrativa a definizione del procedimento (cfr. art. 2 L. n. 241 del 1990), con conseguente inidoneità dell'inerzia, al di fuori delle fattispecie regolate dal legislatore, ad esprimere la regula iuris del rapporto sostanziale.*

*L'univoca volontà di attribuire al privato il bene della vita preteso in giudizio, a prescindere dall'esito del processo pendente, richiederebbe, dunque, un quid pluris rispetto all'adozione di provvedimenti carenti di clausola di riserva, ma attuativi di un assetto di interesse conforme all'ordine cautelare.*

*In particolare, occorrerebbe che l'Amministrazione desse atto dell'esistenza del giudizio e che, ciò nonostante, a prescindere dal suo esito, manifestasse la volontà di attribuire il bene della vita ex adverso ambito, nell'esercizio di una propria autonoma e spontanea decisione discrezionale - incompatibile con la volontà di resistenza in giudizio-, pure sciogliendo espressamente in senso favorevole al privato una riserva comunque presupposta dall'esecuzione dell'ordine cautelare.*

*Tali circostanze non sono riscontrabili nel caso di specie.*

*Dal tenore degli atti di micro organizzazione assunti da ciascun dirigente in veste di datore di lavoro – sui quali deve oltretutto escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo - non emerge affatto un'autonoma ed esplicita volontà di riconoscere il bene della vita al quale mirano gli appellanti, ovvero il loro diritto ad essere inseriti nelle G.A.E. a pieno titolo in virtù del possesso di un diploma avente valenza abilitante; non emerge neppure che gli stessi siano stati assunti a prescindere dalle misure cautelari disposte nel presente giudizio (cfr. ordinanza cautelare n. 8272 del 2016 cit. del Tar Lazio); del resto, i singoli dirigenti scolastici non hanno neppure il potere di determinarsi in tal senso, ovvero di esprimere una volontà contrastata con il contenuto dei decreti ministeriali impugnati (in senso conforme, Cons. St. 173/2021: "Tale bene giuridico poteva essere riconosciuto, in via amministrativa, soltanto dallo stesso organo che aveva assunto l'atto lesivo, competente ex art. 21 nonies L. n. 241 del 1990 nel riesaminare le proprie precedenti determinazioni, in applicazione del principio del contrarius actus in forza del quale la modifica o il ritiro di un atto*

*deve avvenire nelle stesse forme (anche pubblicitarie) e seguendo le stesse procedure dell'atto modificato o ritirato...Le determinazioni assunte da singole Istituzioni scolastiche, invece, non risultano idonee ad attribuire il bene della vita preteso in primo grado”).*

*Tali atti di micro organizzazione, afferenti ad un rapporto di lavoro sottratto alla giurisdizione amministrativa – sul quale, si ripete, questo Consiglio non può pronunciare – non influiscono, dunque, sulla disciplina ministeriale impugnata in primo grado - costituente l'oggetto del presente giudizio -, non implicando la spendita di potere amministrativo idoneo a modificare i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento.*

*La sottoscrizione di contratti di lavoro, la sottoposizione del docente al periodo di formazione e prova e l'immissione in ruolo (con cancellazione dalle GAE e dalle graduatorie di istituto), in particolare, non possono conferire alla parte privata il possesso di un titolo legittimante all'inserimento nelle graduatorie de quibus di cui sono privi ex lege, sicché l'adozione di tali atti, in assenza del relativo presupposto giustificativo, non implica la modifica della disciplina ministeriale censurata in primo grado, bensì la sua inosservanza.*

*In altre parole, precisato che esula dal presente giudizio ogni domanda avente ad oggetto gli effetti ed i diritti derivanti da tali contratti, la prospettazione di parte appellante, implicando indirettamente (ed inammissibilmente) una valenza provvedimentale agli atti privatistici, si pone in tensione con il dato per cui non è concepibile che, nell'ambito del pubblico impiego, un singolo dirigente si determini autonomamente all'assunzione di un soggetto al di fuori di quelle che sono le modalità e le procedure a tal fine previste dall'ordinamento e, nello specifico, in assenza di un preciso requisito.*

*11.9 Per tale ragione, ai fini del presente giudizio non può essere utilmente apprezzato neppure l'argomento facente leva sul fatto che l'amministrazione, procedendo alle ulteriori attività, prodromiche e successive alla conferma in ruolo, in completa autonomia avrebbe confermato l'adeguatezza professionale degli appellanti, consolidandone la posizione, anche alla stregua del principio dell'assorbimento desumibile dall'art. 4 comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n.168.*

*Al riguardo, si rileva che il principio dell'assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato...."*

*...11.12 Sotto altro profilo, il fatto che la situazione favorevole venutasi a concretizzare non origina da determinazioni amministrative autonomamente assunte dal Ministero a modifica (in senso favorevole ai ricorrenti) della disciplina censurata in prime cure, ma trova il suo antecedente necessario nelle misure cautelari del giudice amministrativo adottate nel corso del contenzioso in essere esclude la sussistenza di un legittimo affidamento dei ricorrenti tutelabile nel presente giudizio, che presupporrebbe una stabilità del rapporto amministrativo derivante da una autonoma determinazione provvedimento dell'amministrazione che, come detto, non è in concreto riscontrabile.*

*Per l'effetto, non sussistendo un'autonoma decisione amministrativa costitutiva sul piano sostanziale di una posizione di vantaggio in favore della parte privata, risulta inconferente anche il richiamo ai limiti temporali dettati dall'art. 21 nonies L. n. 241/90 per l'esercizio del potere di autotutela: nella specie, infatti, non si fa questione del riesame di un precedente atto favorevole ai ricorrenti spontaneamente assunto dall'Amministrazione, ma dell'adozione di atti meramente esecutivi, aventi la propria giustificazione in un ordine cautelare emesso in costanza di giudizio; con la conseguenza che, venuto meno l'atto giurisdizionale presupposto (per effetto del rigetto della domanda attorea), non potrebbe sostenersi l'autonoma persistenza (altresì, invocando una disciplina non conferente, quale quella dell'autotutela decisoria) di atti meramente dipendenti, per propria natura destinati a produrre un effetto provvisorio (al pari dell'ordine cautelare in cui trovano la propria giustificazione) nelle more della definizione del merito della controversia.*

*Del resto, una diversa soluzione che andasse nel senso prospettato dagli appellanti, che insistono nell'affermare l'ingiustizia derivante dalla propria esclusione dopo aver già preso servizio, nello specifico caso in esame, deve confrontarsi con la sussistenza di altrettanti soggetti, che aspirano anch'essi ad una stabilizzazione professionale e di vita e che ambiscono ad ottenere l'immissione in*

*ruolo nel rispetto delle norme che regolano il sistema di reclutamento degli insegnanti.”* (Cons. St., Sez. VI, 30 luglio 2021 n. 5623)

4. In conclusione, il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono in parte improcedibili e in parte respinti, con compensazione delle spese di giudizio stante i contrasti di giurisprudenza alla data di instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti rinunciatari e li rigetta nei confronti degli altri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO